

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Data: 02/02/2018

N. 41 – 3191 / 2018

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 36-993/2017 DEL 30/1/2017.

SOCIETA': GABBERO GABRIELE S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA L. EINAUDI 2-4 - CAMPIGLIONE FENILE

P.IVA: 07585420016

POS.: 022381

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 36-993/2017 del 30/1/2017, la Società GABBERO Gabriele S.r.l. è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'esercizio delle attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, e messa in riserva e recupero [R13, R12, R4] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso il sito di Via L. Einaudi, 2-4 – Campiglione Fenile, sino alla data del 30/1/2027;
- l'autorizzazione rilasciata pone i limiti e le condizioni per lo svolgimento dell'attività sulla base delle vigenti norme in materia ambientale;
- nella Sezione 1 dell'Allegato alla suddetta determinazione sono indicate le prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione ed è stabilita, tra l'altro, la capacità massima dei rifiuti stoccabili presso l'impianto;
- nelle Sezioni 2 e 3 del medesimo Allegato sono indicati rispettivamente l'elenco dei rifiuti autorizzati e le prescrizioni stabilite per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero; nella Sezione 6 è rappresentato il lay-out dell'impianto ("Planimetria generale").

CONSIDERATO CHE:

- con istanza pervenuta l'8/11/2017, prot. Città Metropolitana di Torino (in seguito C.M.To) n. 135311 del 9/11/2017, la Società ha chiesto una modifica non sostanziale dell'autorizzazione in merito alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, e conseguente variazione del lay-out dell'impianto; si propone in particolare un incremento del quantitativo massimo stoccabile dei veicoli da bonificare, bonificati, e di alcune tipologie di rifiuti destinati alla messa in riserva; a tale istanza è

- allegata una planimetria, denominata “Tavola – revisione C - 11/2017” di rappresentazione del nuovo lay-out sulla base della prevista variazione;
- con note prott. C.M.To n. 142524 del 22/11/2017 e n. 142531 del 22/11/2017 rispettivamente, il Comune di Campiglione Fenile e l’ARPA – Dip. Prov.le di Torino - sono stati invitati a fornire un parere in merito alle modifiche proposte, anche sulla base di un sopralluogo presso la sede operativa;
 - alla data di emanazione del presente atto, il Comune di Campiglione Fenile non ha formulato osservazioni ostative alle modifiche richieste;
 - con nota prot. n. 3472 del 15/1/2018 (prot. C.M.To n. 5596 del 15/1/2018) l’ARPA ha comunicato, anche a seguito degli accertamenti effettuati presso il sito, parere favorevole all’approvazione della domanda sopra indicata;
 - con nota del 22/1/2018, prot. C.M.To n. 8890 del 22/1/2018, la Società ha fornito chiarimenti integrativi in merito al quantitativo massimo di rifiuti stoccabili e relativi CER;
 - le modifiche proposte non costituiscono variante di carattere sostanziale dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 36-993/2017 del 30/1/2017; resta invariata inoltre, dal punto di vista qualitativo, la tipologia dei rifiuti depositati, fermo restando altresì il perimetro di impianto e le caratteristiche strutturali del centro.

RITENUTO:

- stante quanto sopra, alla luce dell’istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, di accogliere la richiesta di modifica non sostanziale della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 36-993/2017 del 30/1/2017, approvando le nuove previsioni progettuali proposte, come descritte nell’istanza dell’8/11/2017, e secondo la configurazione rappresentata graficamente nella richiamata planimetria “Tavola – revisione C - 11/2017”;
- di abrogare e sostituire il punto 1) dell’Allegato - Sezione 1 (Attività di autodemolizione) della suddetta Determinazione a seguito dell’incremento del quantitativo dei veicoli da bonificare e bonificati stoccabili presso il centro;
- di abrogare e sostituire la Tabella dell’Allegato - Sezione 2 (Elenco rifiuti autorizzati – Attività di messa in riserva e recupero), a seguito della modifica dei quantitativi dei rifiuti destinati alla messa in riserva;
- di modificare il punto 1 dell’Allegato - Sezione 3 (Precisazioni tecnico-gestionali) in merito alla capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, relativamente all’attività di messa in riserva e recupero;
- di annullare la Sezione 6 (Planimetria Generale) dell’Allegato alla Determinazione n. 36-993/2017 del 30/1/2017, e sostituirla con la tavola planimetrica “Tavola – revisione C - 11/2017”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento come “Allegato A”;

- di far salva in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 36-993/2017 del 30/1/2017.

PRESO ATTO CHE:

- per l'adozione del presente atto, la D.G.P. n. 645-23401/2011 del 5/7/2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/2012 del 5/6/2012 fissa il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

VISTI:

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'Art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. medesimo;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1) Visto quanto esposto in premessa di approvare le previsioni progettuali di cui all'istanza pervenuta l'8/11/2017, prot. C.M.To n. 135311 del 9/11/2017, a **parziale modifica** di quanto autorizzato con Determinazione n. 36-993/2017 del 30/1/2017, per lo svolgimento delle attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, e messa in riserva e recupero [R13, R12, R4] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intestata alla Società GABBERO Gabriele S.r.l., con sede operativa in Via L. Einaudi, 2-4 – Campiglione Fenile, come segue:

1.1) è abrogato il punto 1 dell' "Allegato - Sezione 1 - Attività di autodemolizione" della Determinazione n. 36-993/2017 del 30/1/2017, e **sostituito** con il seguente (secondo le modalità descritte nella relazione allegata all'istanza dell'8/11/2017 e raffigurate nella "Tavola – revisione C - 11/2017", che costituisce parte integrante del presente provvedimento come "Allegato A"):

1) I rifiuti costituiti da veicoli a motore fuori uso gestibili presso l'impianto sono quelli di seguito riportati, nei limiti della capacità massima di deposito indicata:

Descrizione	CER	Provenienza	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Capacità max di stoccaggio	Operazioni di trattamento
Veicoli – (veicoli fuori uso contenenti sostanze pericolose)	16.01.04*	soggetti terzi	piazzale esterno	<u>veicoli non sovrapponibili</u>	12 unità	R12/R13
			Aree di bonifica all'interno del capannone	<u>veicoli non sovrapponibili</u>	7 unità	R12/R13

Rifiuti stoccabili nell'impianto derivanti dal trattamento effettuato in proprio.

Descrizione	CER	Provenienza	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Capacità max di stoccaggio	Operazioni di trattamento
Autoveicoli – (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose)	16.01.06	derivanti dalla bonifica effettuata in sede	piazzale esterno	<u>veicoli posizionati al massimo su due livelli</u>	60 unità	R12/R13
Pacchi auto compattate non contenenti liquidi né altre componenti pericolose)	16.01.06	Derivanti dalla compattazione veicoli bonificati	Piazzale esterno	<u>Posizionati al massimo su tre livelli</u>	240 unità	

- 1.a) per i rifiuti di cui al **CER 16.01.04***, fermo restando il **numero massimo di automobili depositabili “da bonificare” pari a 19 UNITA’ (non sovrapponibili)**, possono essere ritirati e stoccati (in luogo degli autoveicoli) - nell'apposito settore indicato nella Tavola tecnica allegata alla nota 8/11/2017 (prot. C.M.To n. 135311 del 9/11/2017), automezzi fuori uso costituiti da macchine agricole, mezzi semoventi, carrelli elevatori e autocarri (tutti non sovrapponibili) considerando **per ognuno di essi, ai fini di rispettare il predetto limite, un ingombro equivalente pari a tre automobili**;

Il quantitativo massimo dei rifiuti di cui al CER 16.01.04 non può in qualunque condizione superare il limite di **150 tonnellate**.

- 1.b) per i rifiuti di cui al **CER 16.01.06**, fermo restando il **numero massimo di 60 automobili depositabili “già bonificate” (sovrapponibili al massimo su due livelli) e 240 pacchi auto compattate**, e le relative modalità di stoccaggio, possono essere stoccati (in luogo degli autoveicoli stessi) nell'apposito settore indicato nella Tavola tecnica allegata alla nota 8/11/2017 (prot. C.M.To n. 135311 del 9/11/2017), automezzi fuori uso costituiti da: macchine agricole, mezzi semoventi, carrelli elevatori e autocarri (**tutti non sovrapponibili**); si deve **considerare per ognuno di essi, al fine di rispettare il predetto limite, un ingombro equivalente corrispondente a sei automobili** (ipotizzandole nel numero di tre sovrapposte su due livelli).

Il quantitativo massimo dei rifiuti di cui al CER 16.01.06 non può in qualunque condizione superare il limite complessivo di **300 tonnellate**.

1.2) è abrogata la Tabella dell'“Allegato - Sezione 2 - Elenco rifiuti autorizzati – Attività di messa in riserva e recupero” della Determinazione n. 36-993/2017 del 30/1/2017, e **sostituita** con la seguente (secondo le modalità descritte nella relazione allegata all'istanza dell'8/11/2017 e raffigurate nella “**Tavola – revisione C - 11/2017**”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento come “Allegato A”):

Sezione 2 – Elenco rifiuti autorizzati – Attività di messa in riserva e recupero

DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	Capacità max deposito (t)		CER	descrizione	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	
	Provenienza domestica	Provenienza non domestica					
RAEE	10		200136 ⁽¹⁾	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	R12	200	500
		10	160214 160216		R13 R4 ⁽¹⁾		
Cavi	5		200140 ⁽²⁾	Cavi in rame e alluminio	R12 ⁽²⁾ R13	100	300
		15	170411		R12 ⁽²⁾ R13 R4		
Cavi speciali pericolosi		2	170410*		R13	200	
Rottami ferrosi	100	250	200140 ⁽³⁾	Rottami ferrosi	R12 R13 R4 ⁽³⁾	1.000	5.000
			120101	Limature e trucioli di materiali ferrosi			
			120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi			
			150104	Imballaggi metallici			
			170405	Ferro e acciaio			
			190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
			190118	Rifiuti della pirolisi			
191202	Metalli ferrosi						
Rottami da demolizione		100	160117	Metalli ferrosi		5.000	
		50	160118	Metalli non ferrosi		1.000	

veicoli		100	160122	Componenti non specificati altrimenti limitatamente a motori di veicoli fuori uso bonificati		1.000
Rottami non ferrosi	50	50	200140 ⁽³⁾	Rottami non ferrosi	R12 R13 R4 ⁽³⁾	500
			120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		
	120104		Polveri e particolato di materiali non ferrosi			
	150104		Imballaggi metallici			
	170401		Rame, bronzo, ottone			
	170402		Alluminio			
	170403		Piombo			
	170404		Zinco			
	170406		Stagno			
	170407		Metalli misti			
191203	Metalli non ferrosi					
Parti di veicoli fuori uso bonificati		255	160116	Serbatoi per gas liquido	R12 R13 R4	1.000
			160117	Metalli ferrosi		
			160118	Metalli non ferrosi		
			160122	Componenti non specificati altrimenti limitatamente a parti di veicoli fuori uso bonificati		
			160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose		
Rifiuti di materiali inerti da demolizione		30	170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione...	R12 R13	500
			170102	Mattoni		
			170802	Materiali da costruzione a base di gesso		
			170101	Cemento		
			170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
			170103	Mattonelle e ceramiche		
Rifiuti di carta e cartone		10	150101	Imballaggi in carta e cartone	R12 R13	100
			150105	Imballaggi in materiali compositi		
			150106	Imballaggi in materiali misti		
			191201	Carta e cartone		
			200101	Carta e cartone		
Rifiuti di vetro		10	150107	Imballaggi in vetro	R12 R13	100
			160120	Vetro		

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

			170202	Vetro		
			191205	Vetro		
			200102	Vetro		
Rifiuti di plastica		10	150102	Imballaggi plastici	R12 R13	100
			160119	Plastica		
			170203	Plastica		
			191204	Plastica e gomma		
			200139	Plastica		
Rifiuti di legno		20	150103	Imballaggi in legno	R12 R13	200
			170201	Legno		
			191207	Legno....		
			200138	Legno		
Pneumatici fuori uso		10	160103	Pneumatici fuori uso	R12 R13	100
Accumulatori al piombo esausti	12.5		200133* ⁽⁴⁾	Accumulatori al piombo esausti	R13	150
		12.5	160601*			150

(¹) con le seguenti limitazioni:

(Rae) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0.2 t/a

R4 intesa come operazione di disassemblaggio manuale e produzione di EOW nel rispetto dei criteri contenuti nei Regolamenti UE nn. 333/2011 e 715/2013.

(²) con le seguenti limitazioni:

(Cavi) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a

Diametro massimo 0.8 cm

R12 - operazione di selezione e, limitatamente ai rifiuti non domestici, spelatura per la separazione della guaina di plastica o gomma dalla componente metallica in rame o alluminio

(R4) produzione di EOW nel rispetto dei criteri contenuti nei Regolamenti UE nn. 333/2011 e 715/2013, limitatamente ai rifiuti di provenienza non domestica

(³) con le seguenti limitazioni

(Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

R12 – cernita, selezione manuale o meccanizzata ed eventuale adeguamento volumetrico mediante taglio con il cannello o pressatura

R4 – produzione MPS/EOW conforme ai criteri di Legge e dei Regolamenti UE

(⁴) con le seguenti limitazioni

(accumulatori al piombo esausti) - quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: n. 2 batterie.

1.3) di modificare il punto 1. dell'“Allegato - Sezione 3 – Prescrizioni tecnico-gestionali”, nel seguente modo:

1. la **capacità massima complessiva** di deposito dei rifiuti presso il sito, relativamente all'**attività di messa in riserva e recupero**, è fissata in:

speciali pericolosi (t)	27
speciali non pericolosi (t)	1085

1.4) di annullare la “Sezione 6 – Planimetria Generale” dell'Allegato alla Determinazione n. 36-993/2017 del 30/1/2017, e **sostituirla** con la “Tavola – revisione C - 11/2017”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento come “Allegato A”:

2) **Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie** i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dal Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, sono i seguenti:

	Capacità massima (t)
Totale rifiuti speciali pericolosi	177
Totale rifiuti speciali non pericolosi	1385

3) Di far salva in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 36-993/2017 del 30/1/2017.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 02/02/2018

per Il Dirigente del Servizio
Il Direttore dell'Area
(Dott.ssa Paola Molina)

GL/MLG

Allegato A - Planimetria Generale
(da intendersi esclusivamente come riferimento schematico delle aree di deposito)

